



## **CONTRATTO D'APPALTO**

**per l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire i lavori di ristrutturazione dei piani seminterrato, secondo e terzo del Poliambulatorio di Via Rugabella 4 a Milano (CIG: 79031448BD - CUP: E42C17000100002)**

### ***B - Le parti***

ASST NORD MILANO con sede e domicilio fiscale in viale Matteotti n.83 - 20099 Sesto San Giovanni (MI) - Codice Fiscale e P.IVA 09320420962, rappresentata dalla Dott.ssa Elisabetta Fabbrini, nata a Firenze il 12.02.1963, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse della sopra citata ASST, nella sua qualità di Legale Rappresentante, per brevità in seguito denominata "Amministrazione",

E

Impresa I.TEC S.r.l., con sede legale in Villa del Conte (PD), Via Marsara 4, P.IVA n. 03893860282, rappresentata dall'ing. Matteo Pedron, nato a Camposampiero (PD) il 04/05/1984, in qualità di procuratore speciale, di seguito denominata "Appaltatore".

### ***C - Premesse***

- che con deliberazione della ASST NORD MILANO n. 471 in data 31 luglio 2018, è stato approvato il progetto esecutivo per la realizzazione delle opere di cui al presente contratto per un importo di € 1.506.245,41 oltre IVA 10%;
- che con deliberazione della ASST NORD MILANO n. 399 in data 20/06/2019 è stata indetta gara per l'aggiudicazione dell'appalto dei lavori di cui all'oggetto per un importo a base di gara di € 1.506.245,41 IVA esclusa di cui € 1.437.732,02 oggetto dell'offerta mediante ribasso percentuale ed € 68.513,39 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- che in seguito alla procedura aperta il cui verbale di gara è stato approvato con deliberazione della ASST NORD MILANO n. 615 in data 26 settembre 2019 i lavori sono stati aggiudicati alla Ditta I.TEC SRL con sede in Villa del Conte (PD) – Via Marsara 4, - per il prezzo complessivo di € 1.036.719,80 IVA esclusa, in seguito all'offerta di ribasso pari al 27,892%;

## **TUTTO CIO' PREMESSO**

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

### **TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **Art. 1. Oggetto del contratto**

1. La stazione appaltante concede all'Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto per i lavori di riqualificazione edilizia ed impiantistica dei piani seminterrato (da adibire a servizio radiologico), secondo e terzo (aree ambulatoriali) del Poliambulatorio di Via Rugabella 4 a Milano.
2. Ai lavori in oggetto si applica il D.M. 11 ottobre 2017 impiegando materiali e tecniche a ridotto impatto ambientale durante il ciclo di vita dell'opera.  
L'Appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati.

#### **Art. 2. Capitolato speciale d'appalto.**

1. L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal



Capitolato Speciale d'Appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali e della descrizione delle opere, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui s'intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

2. E' estraneo al contratto e non ne costituisce in alcun modo riferimento negoziale il computo metrico estimativo allegato al progetto.
3. Sono altresì estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale le quantità delle singole lavorazioni indicate sugli atti progettuali.

### **Art. 3. Ammontare del contratto.**

1. L'importo contrattuale ammonta a € 1.105.233,19 (diconsi unmilione centocinquemiladuecentotrentatré/19) di cui:
  - a) € 1.036.719,80 per lavori a corpo;
  - b) € 68.513,39 per gli oneri relativi all'attuazione dei piani di sicurezza.
1. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. da considerarsi al 10% per i lavori ed è fatta salva la liquidazione finale.
2. Il contratto è stipulato "a corpo"

### **Art. 4. Domicilio e rappresentanza dell'Appaltatore, direzione del cantiere.**

1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell'articolo 2 del Capitolato Generale d'Appalto (D.M. 19/04/2000 n. 145), l'Appaltatore ha eletto domicilio nel Comune di Villa del Conte (PD), all'indirizzo di Via Marsara 4, indirizzo p.e.c.: C.S.PEDRON@PCERT.IT.
2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del Capitolato Generale d'Appalto, i pagamenti a favore dell'Appaltatore saranno effettuati mediante mandati di pagamento presso il tesoriere dell'Ente.
3. Ai sensi dell'art. 4 del Capitolato Generale d'Appalto, l'Appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti di idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'Appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La stazione appaltante può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell'Appaltatore, previa motivata comunicazione.
4. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'Appaltatore alla Stazione Appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

## **TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI**

### **Art. 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.**

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto, sulla base del cronoprogramma allegato, è fissato in 490 (quattrocentonovanta) giorni naturali consecutivi dal verbale di inizio lavori.

### **Art. 6. Penale per i ritardi.**

1. Per ogni giorno di ritardo sul termine di ultimazione dei lavori di cui al precedente art. 5, l'Appaltatore, sempreché il ritardo sia a lui imputabile, è tenuto a corrispondere una penale giornaliera pari all'uno per mille dell'importo contrattuale. Il ritardo non sarà da considerarsi imputabile all'Appaltatore, e pertanto la penale non sarà dovuta, nel caso in cui sia stato determinato da circostanze imprevedibili o da forza maggiore.
2. La misura complessiva della penale non può superare il 10% del prezzo complessivo del Contratto, pena la facoltà, per la Stazione Appaltante, di risolvere il Contratto in danno dell'Appaltatore.
3. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o altri oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi fatti registrare dall'Appaltatore ed a lui imputabili.

**Art. 7. Sospensioni o riprese dei lavori.**

1. È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del Direttore dei Lavori nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori, compresa la necessità di procedere alla redazione di varianti in corso d'opera.
2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato l'interruzione.
3. Qualora l'Appaltatore ritenga cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la Stazione Appaltante abbia disposto la ripresa può diffidare per iscritto il Responsabile del Procedimento a dare le necessarie disposizioni al Direttore dei Lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa dell'Appaltatore. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori qualora l'Appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.
4. Qualora i periodi di sospensione superino un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori ovvero i sei mesi complessivi, l'Appaltatore può richiedere lo scioglimento del Contratto senza indennità; se la Stazione Appaltante si oppone allo scioglimento, l'Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'Appaltatore alcun compenso e indennizzo.

**Art. 8. Oneri a carico dell'Appaltatore.**

1. Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri già previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del Capitolato Generale d'Appalto, per le parti ancora vigenti.
2. In ogni caso s'intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell'Appaltatore le spese per:
  - a) impianto, manutenzione e illuminazione del cantiere;
  - b) trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
  - c) attrezzi e opere provvisoriale e quanto altro occorre all'esecuzione piena e perfetta dei lavori;
  - d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino all'emissione del Certificato di Collaudo ivi compresa l'assistenza alle operazioni di collaudo sia in corso d'opera che finale;
  - e) passaggio e occupazioni temporanee per depositi od estrazioni di materiali;
  - f) la custodia e la conservazione delle opere fino all'emissione del Certificato di Collaudo.
3. L'Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale, le norme di legge e di regolamento.
4. La direzione del cantiere è assunta dal Direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del Capitolato Speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della Direzione di cantiere avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
5. L'Appaltatore, tramite il Direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il Direttore dei Lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del Direttore di cantiere e del personale dell'Appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
6. Sono altresì a carico dell'Appaltatore gli oneri di cui all'articolo 25 del presente Contratto.

**Art. 9. Contabilizzazione dei lavori.**

1. La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti e a quanto



stabilito dall'art. 4 del Capitolato Speciale d'Appalto.

2. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo, che è quello contrattuale prestabilito dalla Stazione Appaltante e non oggetto dell'offerta in sede di gara.

#### **Art. 10. Invariabilità del corrispettivo.**

1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del Codice Civile.

#### **Art. 11. Variazioni al progetto e al corrispettivo.**

1. Qualora la stazione appaltante, per il tramite della Direzione dei Lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base all'elenco dei prezzi unitari allegati al presente contratto e a nuovi prezzi stabiliti mediante Verbale di Concordamento con le modalità di cui al Capitolato Speciale. In particolare, ai sensi del comma 1 lett. e) e del comma 2 del medesimo Decreto potranno essere ammesse - nel limite del 15% dell'importo contrattuale originario - modifiche non sostanziali al presente contratto, che non alterino la natura complessiva del contratto.

#### **Art. 12. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.**

1. Verrà erogata un'anticipazione pari al 20% dell'importo contrattuale ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.lgs. n. 50/2016.
2. All'Appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto - fino al limite del 90% dell'importo contrattuale - al maturare di S.A.L. di importo, al netto delle ritenute dello 0,50% dell'importo contrattuale ai sensi dell'articolo 30 comma 5-bis del D.lgs. n.50/2016, non inferiore a € 200.000,00 (duecentomila/00 euro), al netto del ribasso d'asta.
3. Il pagamento dell'ultima rata a saldo (pari ad almeno il 10% dell'importo contrattuale), verrà effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del Conto Finale.
4. Qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa per l'esecuzione dei lavori è pagato, quale rata di saldo, entro 90 giorni dall'emissione del Certificato di Collaudo con le modalità previste dall'art. 3.3 del Capitolato Speciale.
5. Il pagamento dell'ultima rata d'acconto e del saldo non costituiscono presunzione d'accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del Codice Civile.
6. I termini per l'emissione dei certificati di pagamento sono regolati dall'art. 113-bis del D.Lgs. n. 50/2016 e i pagamenti delle fatture emesse dall'Appaltatore a seguito della approvazione dei S.A.L. saranno effettuati dalla Stazione Appaltante nei termini di legge dalla data di emissione della fattura.

#### **Art. 13. Ritardo nei pagamenti.**

1. Trascorsi i termini di cui sopra, o nel caso in cui l'ammontare delle rate d'acconto per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'Appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del Codice Civile, ovvero, previa costituzione in mora della Stazione Appaltante e trascorsi 60 giorni dalla medesima, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del Contratto.

#### **Art. 14. Collaudo, gratuita manutenzione.**

1. Il Certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione.
2. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente Contratto, avvengono con approvazione del predetto Certificato che ha carattere provvisorio.





3. Il predetto Certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla Stazione Appaltante; il silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.
4. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice Civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione Appaltante prima che il Certificato di Collaudo, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.
5. L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'emissione del Certificato di Collaudo.

#### **Art. 15. Risoluzione del Contratto.**

1. La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il Contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
  - a) frode nell'esecuzione dei lavori;
  - b) inadempimento alle disposizioni del Direttore dei Lavori riguardo ai tempi di esecuzione;
  - c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
  - d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
  - e) sospensione dei lavori da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;
  - f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal Contratto;
  - g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del Contratto;
  - h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di Contratto e allo scopo dell'opera;
  - i) proposta motivata del Coordinatore per la Sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 92, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
  - j) perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o l'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione.
2. L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

#### **Art. 16. Controversie.**

1. Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, di qualsiasi importo, il Responsabile del Procedimento acquisisce immediatamente la relazione riservata del Direttore dei Lavori e, sentito l'Appaltatore, formula alla Stazione Appaltante, entro novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario sulla quale la Stazione Appaltante delibera con provvedimento motivato entro sessanta giorni.
2. Con la sottoscrizione dell'accordo bonario da parte dell'Appaltatore cessa la materia del contendere.
3. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del Contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario sono devolute in via esclusiva al Foro di Milano.

### **TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI**

#### **Art. 17. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.**

1. L'Appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei Contratti Collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori; a tal fine è disposta la ritenuta a garanzia nei modi, termini e misura di cui all'art. 30, comma 5-bis, del D.lgs. n. 50/2016.
2. L'Appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica,



previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo trova applicazione l'art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016.
4. L'Appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto Nazionale di Lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore d'attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.
5. Ai sensi dell'art. 30 comma 6 del D.lgs. n. 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'Appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la Stazione Appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore in esecuzione del Contratto.

#### **Art. 18. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.**

1. Con riferimento all'art. 7.2 del Capitolato Speciale l'Appaltatore è tenuto a redigere un proprio Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del Piano di Sicurezza e di Coordinamento allegato al progetto esecutivo della Stazione Appaltante.
2. Il Piano di Sicurezza e di Coordinamento e il Piano Operativo di Sicurezza di cui al precedente comma 1, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al presente Contratto d'Appalto ma depositati agli atti della Stazione Appaltante, ne formano parte integrante.
3. Il presente contratto, se privo dei Piani di Sicurezza di cui sopra, è da considerarsi nullo.
4. L'Appaltatore deve fornire tempestivamente al Coordinatore per la Sicurezza gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.
5. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

#### **Art. 19. Adempimenti in materia antimafia.**

1. Si prende atto che in relazione al soggetto Appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi degli articolo 6 e 67 del D. Lgs 6 settembre 2011 n. 159.
2. La Stazione Appaltante ha acquisito la dichiarazione dell'Appaltatore in riferimento alla insussistenza delle condizioni ostative di cui al comma precedente.
3. Il presente contratto è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13/8/2010 n° 136.
4. Il presente appalto è contraddistinto da:
  - Codice unico di progetto (CUP) E42C17000100002;
  - Codice identificativo gara (CIG) 79031448BD.

#### **Art. 20. Subappalto.**

1. Il Contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
2. Previa autorizzazione della Stazione Appaltante e nel rispetto dell'articolo 105 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, i lavori che l'Appaltatore ha indicato a tale scopo in sede d'offerta possono essere subappaltati nella misura stabilita dalle legge, alle condizioni e con le modalità previste dal Capitolato Speciale d'Appalto e degli articoli di legge.
3. La Stazione Appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e pertanto l'Appaltatore ha l'obbligo di trasmettere entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti dallo stesso corrisposti ai subappaltatori, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
4. Entro il termine di venti giorni dalla data di ricevimento dell'istanza di subappalto, l'Appaltatore ha l'obbligo di inviare copia autentica del Contratto di Subappalto. Il deposito



del Contratto presso questo Ente deve effettuarsi almeno venti giorni prima dell'inizio delle lavorazioni cui si riferisce.

**Art. 21. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.**

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'Appaltatore ha prestato apposita garanzia (cauzione definitiva) mediante polizza fideiussoria numero DE 0625645 in data 03.10.2019 rilasciata dalla società ATRADIUS CRÉDITO I CAUCIÓN S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS con sede in Paseo de la Castellana, 4 28046 Madrid (Spagna) rappresentanza per l'Italia in Roma, in Via Crescenzo n. 12 per l'importo di € **158.198,66** pari al 35,784% per cento dell'importo del presente contratto.
2. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la Stazione Appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente Contratto.
3. La garanzia cessa d'avere effetto ed è svincolata automaticamente, con le modalità previste dall'articolo 6.1 del Capitolato Speciale, all'emissione del Certificato di Collaudo.

**Art. 22. Assicurazione per rischi connessi alla esecuzione delle opere.**

4. L'Appaltatore si impegna a stipulare, prima dell'inizio dei lavori, una polizza assicurativa che tenga indenne l'Amministrazione aggiudicatrice da tutti i rischi d'esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da azioni di terzi o cause di forza maggiore, con i contenuti e le modalità di cui all'articolo 6.2 del capitolato Speciale, con validità dalla data di consegna dei lavori e sino alla data di emissione del Certificato di Collaudo di cui all'art. 14 del presente Contratto.

**Art. 23. Responsabilità verso terzi e assicurazione.**

1. L'Appaltatore si impegna a stipulare, prima dell'inizio dei lavori, una polizza assicurativa che preveda una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori, con contenuti e modalità di cui all'articolo 6.3 del capitolato Speciale, con validità dalla data di consegna dei lavori e sino alla data di emissione del Certificato di Collaudo di cui all'art. 14 del presente Contratto.

**TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI**

**Art. 24. Documenti che fanno parte del Contratto.**

1. Fanno parte del presente Contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della Stazione Appaltante, i seguenti documenti:
  - il Capitolato Speciale d'Appalto (Parte amministrativa, descrizione delle opere e specifiche tecniche);
  - la relazione generale;
  - le relazioni specifiche e di calcolo;
  - gli elaborati grafici di progetto;
  - l'elenco dei prezzi unitari;
  - i Piani di Sicurezza previsti dall'articolo 18 del presente Contratto;
  - il piano di manutenzione delle opere.

**Art. 25. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.**

1. S'intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e regolamentari vigenti in materia ed in particolare il D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, e il Capitolato Generale d'Appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000 n. 145, per quanto ancora in vigore.

**Art. 26. Spese di Contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.**

1. Tutte le spese del presente Contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'Appaltatore.



2. Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello data di emissione del certificato di regolare esecuzione.
3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente Contratto sono soggetti all'Imposta sul Valore Aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
4. L'Imposta sul Valore Aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della Stazione Appaltante.

#### **Art. 27. Trattamento dei dati personali**

1. L'Appaltatore con la sottoscrizione del presente accordo:
  - dichiara di aver ricevuto debita informativa da parte di ASST Nord Milano, relativa alle finalità del trattamento dei dati personali dei suoi collaboratori ed amministratori ed ai diritti a loro spettanti ai sensi degli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 679/2016;
  - presta il proprio incondizionato consenso al trattamento da parte di ASST Nord Milano dei dati personali dei suoi collaboratori ed amministratori, dalla stessa forniti, per l'esecuzione di tutte le operazioni connesse al presente accordo, ai sensi e nei limiti di cui alla informativa allegata (All. A).

Le previsioni di cui al presente articolo assolvono i requisiti d'informativa e consenso di cui al succitato Regolamento UE 679/2016.

2. La Stazione Appaltante informa l'Appaltatore che il titolare per il trattamento è l'A.S.S.T. Nord Milano con sede in Viale Matteotti, 83 – 20099 Sesto San Giovanni (MI) e che il Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il Dott. Giovanni Casiraghi, reperibile presso il P.O. di Sesto San Giovanni (MI), viale Matteotti n.83.

Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 del C. C. s'intendono espressamente approvate e sottoscritte le seguenti clausole: art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 27.

Il presente contratto è sottoscritto digitalmente in forma di scrittura privata e in competente bollo apposto secondo le modalità per legge previste.

Il Rappresentante della Stazione Appaltante  
(Dott.ssa Elisabetta Fabbrini)

L'Appaltatore  
(Ing. Matteo Pedron)





**ALLEGATO A**  
**Informativa ai fornitori ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679**

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE 679/2016 (di seguito anche "Regolamento"), ASST Nord Milano (di seguito, anche solo "ASST" o la "Società"), in qualità di Titolare del trattamento dei dati, La informa che i dati personali da Lei forniti saranno trattati in modo pertinente e trasparente e nel rispetto dei principi di liceità e necessità, secondo le vigenti disposizioni in materia.

**Titolare del trattamento**

Il Titolare del trattamento è ASST Nord Milano - Viale Matteotti 83 20099 Sesto San Giovanni (Milano) (di seguito anche "Titolare del trattamento"), che può essere contattato mediante: comunicazione scritta all'indirizzo di cui sopra o all'e-mail all'indirizzo: [uotp@pec.asst-nordmilano.it](mailto:uotp@pec.asst-nordmilano.it)

**Responsabile della protezione dei dati personali (DPO)**

Il Responsabile della Protezione dei dati personali nominato dal Titolare del trattamento può essere contattato mediante le seguenti modalità: comunicazione scritta all'indirizzo di cui sopra o all'email all'indirizzo: [rpd-dpo@asst-nordmilano.it](mailto:rpd-dpo@asst-nordmilano.it).

**Finalità del Trattamento**

La informiamo che il trattamento dei dati personali avverrà per finalità istituzionali, connesse o strumentali all'attività svolta dal Titolare del trattamento, e quindi per:

- a) dare esecuzione alle prestazioni contrattualmente convenute;
- b) adempiere ad obblighi di legge di natura contabile e amministrativa;
- c) adempiere a tutti gli obblighi di legge posti a carico del Titolare del trattamento.

**Base giuridica del trattamento**

La base giuridica del trattamento dei dati è rappresentata dallo specifico rapporto contrattuale instaurato e dall'adempimento agli obblighi di legge ad esso connessi. Il trattamento dei dati da lei forniti è necessario all'esecuzione del rapporto contrattuale citato del quale lei è parte. L'eventuale mancato consenso al trattamento comporta l'impossibilità di procedere alla esecuzione del contratto stesso.

**Modalità del trattamento dei dati**

Il trattamento dei dati personali avverrà, ordinariamente, mediante strumenti cartacei, informatici o telematici e previa adozione di misure di sicurezza adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza dei suoi dati personali, al fine di prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.

**Periodo di conservazione dei dati personali**

Nel rispetto dei principi di proporzionalità e necessità, i dati non saranno conservati per periodi più lunghi rispetto a quelli indispensabili al raggiungimento delle finalità sopra indicate e, dunque, per il tempo previsto dalle specifiche norme in materia del Codice Civile ovvero 10 anni dal termine del rapporto contrattuale.

**Destinatari dei dati personali**

I dati raccolti saranno trattati esclusivamente nell'ambito delle finalità sopra menzionate.

Il trattamento dei dati personali forniti potrà essere effettuato:

- da soggetti (persone fisiche e/o giuridiche) nominati responsabili di trattamento ex art. 28 del Regolamento UE citato, che, per conto del Titolare del trattamento, svolgano attività connesse, strumentali o di supporto a quella del Titolare del trattamento.

L'elenco aggiornato dei responsabili e delle persone autorizzate al trattamento è consultabile presso la sede del Titolare del trattamento.

I dati personali forniti dagli utenti potranno essere inoltre comunicati:

- a società controllanti;
- a soggetti ai quali la facoltà di accedere ai Vostri dati personali sia riconosciuta da disposizioni di legge, da regolamenti o dalla normativa comunitaria;
- a soggetti nei confronti dei quali la comunicazione sia prevista da norme di legge o di regolamento, in materia fiscale, amministrativa e finanziaria, ovvero da soggetti pubblici per lo svolgimento delle loro funzioni istituzionali.

I dati personali forniti dagli utenti potranno essere trasferiti anche ad autonomi Titolari, contitolari e responsabili esterni del trattamento in ottemperanza alle norme stabilite dal Regolamento UE n. 679/2016 e dalle altre norme vigenti applicabili.

**Diritti dell'interessato (art. 15 e ss. del Regolamento)**

Lei ha il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai propri dati, la rettifica, la cancellazione degli stessi e la limitazione del trattamento che lo riguarda. L'interessato può opporsi al trattamento dei propri dati ed esercitare il diritto alla portabilità degli stessi nonché proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 77 del Regolamento UE 679/2016

Le richieste vanno rivolte al Responsabile della Protezione dei dati personali (DPO), secondo le modalità di cui sopra.